

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO DEGLI STUDENTI TRA

Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Perugia, P.IVA 00448820548,

rappresentato dal Direttore, Prof. Andrea Sosa, nato a ROMA (RM) il 1/9/55

nel seguito denominata "Soggetto Promotore"

E

LA Provincia di Perugia (C.F./P.Iva 00443770540), con sede in Piazza Italia, 11 rappresentata

dall'Ing. Stefania Proietti, nata ad Assisi il 05/01/1975, nel seguito denominato "Soggetto

Ospitante",

PREMESSO CHE

legge 24.06.1997, n. 196 consente ai soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), di

promuovere attività di tirocinio di formazione e orientamento a beneficio di coloro che ab-

biano assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31.12.1962, n. 1859; il Decreto del

Ministero del Lavoro del 25.03.1998, n. 142 prevede che i tirocini di cui trattasi si svol-

gano previa stipulazione di apposite convenzioni tra l'Università, in qualità di ente promo-

tore, e le aziende o enti ospitanti; il D. M. 270/2004, all'art. 10, comma 5, lettera d),

annovera tra le attività formative indispensabili per il conseguimento degli obiettivi for-

mativi dei corsi di studio anche attività finalizzate all'acquisizione di ulteriori cono-

scienze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro mediante la conoscenza diretta del set-

tore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini

formativi e di orientamento di cui al Decreto del Ministero del Lavoro del 25.03.1998, n.

142; il D. M. 270/2004, all'art. 10, comma 5, lettera e), annovera nelle ipotesi di cui

all'art. 3 comma 5, attività formative relative agli stage ed ai tirocini formativi presso

imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo

settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Oggetto)

1. Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture gli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale, delle Scuole di Specializzazione, dei Master e dei Corsi di Perfezionamento istituiti dal Dipartimento in tirocinio di formazione e orientamento, previa valutazione dell'oggettiva possibilità di inserimento, anche sulla base dell'eventuale analisi del Curriculum Vitae del candidato.

2. La tipologia dei tirocinanti accolti viene stabilita concordemente dalle Parti nel rispetto delle previsioni dell'ordinamento didattico del corso di studio e del limite numerico dei tirocinanti in base al numero di dipendenti a tempo indeterminato, così come previsto dall'art. 1, comma 3 del D.M. 142/98.

Art. 2 (Natura, durata del tirocinio e progetto formativo)

1. Il Tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro e il Soggetto Ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.

2. La durata del tirocinio non può eccedere i dodici mesi (ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap).

3. Per ogni tirocinante accolto presso il Soggetto Ospitante, il Dipartimento cura la predisposizione di un progetto formativo che deve necessariamente prevedere: i dati anagrafici dello studente tirocinante; il nominativo del tutore aziendale e del tutore didattico; gli obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso le strutture del Soggetto ospitante; la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio; le strutture dell'azienda/ente (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e responsabilità civile.

4. Il progetto formativo deve essere sottoscritto da entrambe le parti e firmato per presa visione e accettazione dallo studente prima dell'inizio del tirocinio. Per il Soggetto Promotore il progetto formativo deve essere sottoscritto dal Direttore del Dipartimento.

Art. 3 (Tutore didattico e tutore aziendale)

1. Per ogni tirocinante, il Dipartimento nomina un tutore didattico con il compito di identificare gli obiettivi formativi da perseguire durante il periodo di tirocinio/stage, curare la programmazione del tirocinio e valutarne lo svolgimento dal punto di vista didattico e dell'eventuale attribuzione dei relativi crediti formativi.

2. Il Soggetto Ospitante provvede alla nomina di un tutore aziendale a cui è affidata la responsabilità dell'inserimento del tirocinante in azienda, nonché il compito di istruirlo, anche in relazione ai trattamenti di dati personali o particolari che potrà trattare e il compito di vigilare affinché il tirocinio sia svolto nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di cui al successivo art. 4.

Art. 4 (Obblighi del tirocinante)

1. Durante lo svolgimento del Tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del Tirocinio.

2. In particolare, il soggetto promotore si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all'interno del progetto formativo, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'obbligo di: svolgere le attività oggetto del tirocinio, stabilite dal soggetto promotore e previste dal progetto formativo e di orientamento; rispettare le indicazioni del tutore aziendale e del tutore didattico; frequentare l'Azienda/Ente ospitante nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo, rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le

	regole e i modelli di	
	comportamento aziendali concordati; compilare il registro presenze e consegnarlo alla Presi-	
	denza del Corso di Studio di afferenza a fine tirocinio; segnalare al tutore aziendale e al	
	Dipartimento eventuali infortuni; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e sa-	
	lute sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento all'art. 20 del D.Lgs 81/08; mante-	
	nerare la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in me-	
	rito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio; trat-	
	tare i dati personali o delle categorie particolari, previste agli artt. 9 e 10 del R. UE.	
	679/2016, secondo le istruzioni ricevute dal soggetto ospitante, titolare di tali dati.	
	3. Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o in-	
	teresse dell'Azienda/Ente ospitante, questa potrà, previa informazione scritta alla Diparti-	
	mento, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.	
	4. Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo da parte del tirocinante, lo	
	stesso è tenuto a darne comunicazione scritta al Dipartimento e all'azienda/ente ospitante,	
	con congruo preavviso.	
	Art. 5 (Obblighi in materia di assicurazione, sicurezza del lavoro e comunicazioni)	
	1. L'Università garantisce la copertura assicurativa del tirocinante contro gli infortuni sul	
	lavoro presso l'INAIL, con la speciale forma della copertura assicurativa per conto dello	
	Stato (D.P.R. 9/4/1999 n.156), nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicu-	
	rative operanti nel settore.	
	2. In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Ospitante si im-	
	pegna a segnalare tempestivamente l'evento al Corso di Studio di afferenza del tirocinante e	
	a trasmettere relativa documentazione per consentire al Soggetto Promotore di effettuare le	
	relative denunce nei termini previsti dalla legge.	

	3. Il Soggetto Ospitante si impegna a garantire che il tirocinio si svolga presso strutture	
	aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici ecc.) che rispettino le vigenti disposizioni	
	normative in tema di prevenzione incendi, igiene e sicurezza del lavoro, garantendo, in par-	
	ticolare, che i locali, le attrezzature e le strumentazioni siano idonee e adeguate ai sensi	
	del D.Lgs. 81 del 9 Aprile 2008.	
	4. Il Soggetto Ospitante si impegna inoltre ad assolvere a tutti gli obblighi indicati dal D.	
	Igs 81/2008 con particolare riguardo al Titolo I, Capo III, sez. IV "Formazione, informazione	
	e addestramento", sezione V "Sorveglianza sanitaria" per i casi eventualmente previsti	
	(presenza di rischi specifici), e al Titolo III, Capo II "Uso dei dispositivi di protezione	
	individuali".	
	Art. 6 (Durata della convenzione e recesso)	
	1. La presente convenzione avrà una durata di3..... anni a decorrere dalla data di stipu-	
	la, mentre il rinnovo dovrà essere espressamente convenuto.	
	2. E' fatta salva per le parti la disdetta da comunicare con un preavviso minimo di 6 mesi.	
	In tal caso, i Soggetti si impegnano al completamento dei rapporti di tirocinio in essere.	
	Art.7 (Trattamento dei dati)	
	Art.7 (Trattamento dei dati)	
	1. Il Soggetto promotore e il Soggetto ospitante si impegnano reciprocamente a richiedere,	
	trattare e custodire i dati personali dei soggetti incaricati di gestire l'esecuzione della	
	presente Convenzione in conformità ai principi, alle misure di sicurezza e agli obblighi im-	
	posti dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dal D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal	
	D.Lgs. n. 101/2018, esclusivamente per i soli adempimenti e attività inerenti la stipula	
	della Convenzione e ad essa conseguenti.	
	2. Si impegnano altresì a non trasferire o trattare i dati al di fuori dei territori di ap-	
	plicazione del R. UE 679/2016 e a cancellare i dati personali del personale dell'altra Parte	

	da essa trattati nel momento in cui non saranno più necessari per le finalità per le quali	
	sono stati raccolti e trattati, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti	
	dalla normativa vigente.	
	3. Ciascuna Parte si impegna a collaborare con l'altra Parte per il rispetto di quanto pre-	
	visto dagli artt. 33 e 34 del GDPR e per il rispetto dei diritti degli interessati.	
	4. Agli interessati di ciascuna Parte sono garantiti i diritti previsti dagli artt. 15-21 del	
	GDPR, ovvero quello di accesso al trattamento, nonché quello di ottenere l'aggiornamento, la	
	rettifica, l'integrazione, la limitazione, la portabilità, la cancellazione dei dati trattati	
	in violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al trattamento. Tali diritti potranno	
	essere esercitati all'indirizzo spd@uniog.it per i trattamenti effettuati dal Soggetto Pro-	
	motore e all'indirizzo urprov@provincia.puglia.it per i trattamenti effettuati dal Soggetto	
	Ospitante.	
	5. Con esclusivo riferimento ad alcune delle attività previste dalla presente Convenzione, il	
	Soggetto Ospitante (Responsabile del trattamento) tratterà i dati personali e i curriculum	
	vitae degli studenti per conto del Soggetto Promotore (Titolare del trattamento), sulla base	
	di un atto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del Re-	
	golamento UE ricordato, che lo stesso si impegna ad accettare. Per lo svolgimento di altre	
	attività e relativi trattamenti di dati personali, il Soggetto Ospitante si configura auto-	
	nomo Titolare del trattamento, sia nei confronti del Soggetto Promotore che nei confronti dei	
	soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti, ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del	
	GDPR. Ai sensi del comma 1 art.2 - quaterdecies del D.Lgs. 101/2018, la sottoscrizione	
	dell'atto di nomina viene effettuata, per il Titolare, dal Direttore del Dipartimento di af-	
	ferenza del tirocinante.	
	Art. 8 (Foro competente)	

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, il foro competente ed esclusivo è quello di Perugia.

2. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 9 (Stipula, oneri fiscali e spese di registrazione)

1. Nei casi previsti, la presente convenzione, è firmata digitalmente ai sensi dell'art.15, comma 2 bis, della legge 241/1990.

2. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 tariffa parte II, art. 4, con spese a carico della parte richiedente.

Perugia,

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Il Direttore

Prof. Andrea Sassi



.....Provincia di Perugia.....

Il Presidente

Prof. Ing. Stefania Proietti.....

Stefania Proietti